

## DICHIARAZIONE F-GAS

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica il decreto nazionale F-GAS 2019, **D.P.R. 146/2018**, che dà attuazione al regolamento (UE) n. 517/2014, abrogando così il vecchio D.P.R. 43/2012 e il regolamento UE 842/2006.

Il nuovo D.P.R. porta l'obbligo di comunicazione in capo alle **imprese**, o nel caso di imprese non soggette ad obbligo di certificazione alle **persone certificate**, a partire dal **24 settembre 2019**.

Non sarà quindi il 31 maggio 2019 il termine ultimo di comunicazione per la dichiarazione F-gas relativa al 2018.

I soggetti interessati dovranno comunicare alla Banca Dati F-gas i dati previsti dalla legge (ex. Art 16 commi 4,5,7 del D.P.R. 146/2018) relativamente agli interventi di installazione di nuove apparecchiature e di controllo delle perdite, di manutenzione, di assistenza, di riparazione e/o di smantellamento delle apparecchiature già installate.

I dati andranno comunicati con riferimento agli interventi svolti sulle apparecchiature di seguito indicate, a prescindere dalla quantità di F-gas in esse contenute:

- apparecchiature fisse di refrigerazione,
- apparecchiature fisse di condizionamento d'aria;
- pompe di calore fisse;
- apparecchiature fisse di protezione antincendio;
- celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero;
- commutatori elettrici.

La comunicazione va effettuata, via telematica, dagli installatori e manutentori, alla Banca Dati nazionale gestita dalle Camere di commercio, **entro 30 giorni**:

- dall'installazione delle apparecchiature;
- dal primo intervento di controllo delle perdite, manutenzione o riparazione di apparecchiature già installate;
- dallo smantellamento delle apparecchiature.

Questo obbligo sostituisce, a partire dal 25/09/2019, il registro dell'impianto che doveva, in base al Regolamento 517/2014, essere conservato dagli operatori o dai manutentori per loro conto.

L'operatore, potrà verificare le informazioni relative alle proprie apparecchiature accedendo alla pagina riservata della Banca Dati e potrà scaricare un attestato contenente tutte le informazioni caricate.

Si ricorda che l'impresa o ente che si configura come "operatore" delle apparecchiature contenenti F-gas non è tenuta ad iscriversi al Registro né certificarsi ma hanno l'obbligo di:

- rivolgersi a persone o imprese certificate: l'elenco è disponibile sul sito [www.fgas.it](http://www.fgas.it)

Oppure

- utilizzare proprio personale iscritto al registro ed in possesso di certificato.

Si ricorda che per operatore si deve intendere il proprietario o altra persona fisica o giuridica che esercita un effettivo controllo sul funzionamento tecnico dei prodotti e delle apparecchiature, disciplinate dal DPR 146/2018. A tal fine una persona fisica o giuridica esercita un effettivo controllo se ricorrono tutte le seguenti condizioni:

- libero accesso all'apparecchiatura che comporta la possibilità di sorvegliarne i componenti e il loro funzionamento e la possibilità di concedere l'accesso a terzi;
- controllo sul funzionamento e la gestione ordinari;
- il potere, anche finanziario, di decidere in merito a modifiche tecniche, alla modifica delle quantità di gas fluorurati nell'apparecchiatura e all'esecuzione di controlli o riparazioni.

## RIFERIMENTI CONSULTATI

- Decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 16/11/2018 pubblicato sulla G.U. n. 7 del 09/01/2019
- Regolamento (UE) n. 517/2014 del 16/04/2014 pubblicato sulla G.U.U.E. n. L150 del 20/05/2014
- Ulteriori informazioni sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare